

DELIBERAZIONE  <b>N. 15</b>  SEDUTA DEL  <b>30/04/2014</b>	OGGETTO  <b>APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014</b>
--	--

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione in legge, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

- ✓ 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento
- ✓ 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Vista l'approvanda deliberazione con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

#### **Aliquote e detrazioni IMU proposte per l'anno 2014**

Fattispecie	Variazione +/- rispetto alla previsione normativa
-------------	---

Abitazione principale e relative pertinenze	0,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale <sup>1</sup>	0,00%
Aree fabbricabili	+ 0,30%
Altri immobili	+ 0,25%
Detrazione per abitazione principale	€ 0,00

Rilevato che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- ✓ all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ✓ alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ✓ ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- ✓ alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
- ✓ annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ✓ a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
- ✓ posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- ✓ ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ✓ ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Rilevato che

- ✓ Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;
- ✓ per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Rilevato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei seguenti servizi,

- viabilità (identificata come bilancio 10 strade);
- illuminazione pubblica (identificata come bilancio 18 illuminazione pubblica);
- sicurezza (identificata come bilancio 12 polizia municipale);
- manutenzione del verde (identificata come bilancio 20 verde);
- protezione civile ed edilizia (identificata come bilancio 19 edilizia);

<sup>1</sup> Ove imponibili.

risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle aliquote TASI:

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento, di cui si riportano le risultanze finali:

10 STRADE	400.069,48
12 PM	126.194,63
18 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	189.091,60
19 EDILIZA	28.194,51
20 VERDE	31.560,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>775.110,22</b>

Valutato che per la definizione delle risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale l'amministrazione centrale ha individuato un livello minimo di risorse da garantire

	Note	Montese
IMU 2013 ad aliquota di base (con abitazione principale)	Dato Finanza Locale B3	1.219.651,08
FSC 2013	Dato Finanza Locale D1	157.252,47
<b>RISORSE BASE 2013</b>		<b>1.376.903,55</b>
ULTERIORE TAGLIO PER SPENDING REVIEW	11,01% del taglio dell'anno scorso (sul taglio pieno)	- 30.748,00
RIDUZIONE RISORSE FSC UNIONI-FUSIONI (1,10%)	0,34% delle risorse base 2013	- 4.739,00
TRASFERIMENTO PER I COMUNI CON I CENTRI DI ACCOGLIENZA	0,17% delle risorse base 2013	- 2.370,00
RIDUZIONE PER COSTI DELLA POLITICA	0,51% delle risorse base 2013	- 6.973,00
TRASFERIMENTO PER IMMOBILI COMUNALI		17.685,00
<b>VARIAZIONI COMPLESSIVE 2014</b>		<b>- 27.145,00</b>
<b>RISORSE GARANTITE 2014</b>		<b>1.349.758,55</b>

Valutato come rispetto al livello minimo di risorse garantito l'amministrazione centrale abbia quindi definito dei gettiti standard valutando il gettito della IUC nelle componenti IMU e TASI ad aliquota base senza considerare manovre aggiuntive raggiungendo il risultato stimato seguente:

IMU 2013	Dato Finanza Locale B1	1.761.116,00
IMU abitazione principale	Dato dastima IFEL	- 161.600,00
Alimentazione del FSC	Dato dastima IFEL	- 619.944,00
Imu 2014 ad aliquota di base (senza abitazione principale) - trasferimento per alimentazione fondo		979.572,00

TASI al aliquota di base	0,01% calcolata su tutto (anche i D)	320.262,00
<b>Risorse da fiscalità locale</b>		<b>1.299.834,00</b>
<b>Fondo stimato per il 2014</b>		<b>49.924,55</b>
<b>Ricostituzione risorse (2013=2014)</b>		<b>1.349.758,55</b>

Pertanto al Comune di Montese risulta attribuito un gettito figurativo TASI pari a 320.626,00 derivante dall'applicazione del tributo a tutte le fattispecie imponibili ad aliquota base: la scelta di ottenere un gettito inferiore comporta, nei fatti, la necessità di reperire una fonte di finanziamento alternativa per coprire il mancato gettito;

Richiamato come dallo schema di bilancio di previsione 2014 a finanziamento della spesa corrente risultino utilizzabili le seguenti entrate:

Entrate correnti totali, compreso gettito stimato IMU conseguente alla manovra tariffaria IMU ipotizzata per l'anno 2014, al netto della tasi	7.221.901,26
Risorse correnti a finanziamento investimenti	(96.551,19)
Risorse disponibili di parte corrente	7.125.350,07
Spese da coprire con risorse di parte corrente (spese correnti + rimborso quota capitale dei mutui)	7.375.350,07
<b>Risorse necessarie da coprire con gettito TASI per il finanziamento de servizi indivisibili</b>	<b>250.000,00</b>
Gettito TASI standard	320.262,00
<b>Mancato gettito TASI finanziato con risorse comunali</b>	<b>70.262,00</b>

Rilevato che al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle aliquote TASI;

Valutando come opportuno, per l'anno 2014, di dover applicare la TASI limitatamente all'abitazione principale in quanto le altri fattispecie impositive concorrono già in maniera più che consistente al reperimento delle risorse per il finanziamento dei servizi indivisibili mediante la componente IMU della IUC;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0 per mille
Altri immobili	0 per mille

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale*

*pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Dato atto che sussistono le condizioni di urgenza previste dall'art.38 comma 5° del medesimo D.Lgs. n.267/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49, comma 1° del D.Lgs. n.267/2000, il responsabile del servizio interessato (Sig. Bernardoni) per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano da n.11 consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0 per mille
Altri immobili	0 per mille

2. Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n.16.;
3. Di stimare in € 250.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra.
4. Di stabilire in € 775.110,22 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento di cui si riportano le risultanze finali:

10 STRADE	400.069,48
12 PM	126.194,63
18 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	189.091,60
19 EDILIZA	28.194,51

---

20 VERDE	31.560,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>775.110,22</b>

---

5. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).
6. Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.
7. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000.